

Diritto di informazione ex Art. 697 seg. CO nell'ambito dei gruppi di società -

Sviluppi giurisprudenziali

Avv. Francesca Cavadini, DES

Studio legale e notarile Peter, Bernasconi & Partners

Avv. Gianluca Generali

Studio legale notarile Felder Riva Soldati Marcellini Generali

SOMMARIO

- A. INTRODUZIONE
- B. SCOPO E PORTATA DELL'ART. 697 CO
 - 1. CONTENUTO DELLA NORMA
 - 2. COMMENTO GENERALE ALLA NORMA
- C. LA DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE 132 III 71
 - 1. FATTISPECIE
 - 2. MOTIVAZIONE
- E. ANALISI E CONCLUSIONE

A. INTRODUZIONE

Il presente contributo prende spunto dalla decisione 132 III 71, con cui l'Alta Corte ha inteso dare una risposta ad una tematica che con il tempo è divenuta vieppiù oggetto di differenti opinioni nella dottrina: il diritto dell'azionista ad ottenere raggugli ed alla consultazione, giusta l'art. 697 CO, nel contesto dei gruppi di società. La decisione del Tribunale federale, volta a definire punti fermi, è senza dubbio benvenuta; circa gli effetti che da questa discenderanno, desiderati ma forse anche indesiderati, si devono attendere nuovi sviluppi in materia.

B. SCOPO E PORTATA DELL'ART. 697 CO

1. Contenuto della norma

L'articolo 697 CO recita:

¹ Nell'assemblea generale ogni azionista può chiedere al consiglio d'amministrazione raggugli sugli affari della società, e all'ufficio di revisione sull'esecuzione e il risultato della sua verifica.

² I raggugli devono essere dati nella misura in cui sono necessari per l'esercizio dei diritti dell'azionista. Possono essere rifiutati se comprometterebbero segreti d'affari o altri interessi della società degni di protezione.

³ I libri e la corrispondenza possono essere consultati soltanto in virtù di un'autorizzazione espressa dell'assemblea generale o di una decisione del consiglio d'amministrazione, sempreché i segreti d'affari siano salvaguardati.

⁴ Il giudice del luogo in cui la società ha la propria sede ordina, su richiesta, che i raggugli siano forniti o la consultazione autorizzata, se sono stati rifiutati in modo ingiustificato."

2. Commento generale alla norma

L'art. 697 CO istituisce a favore degli azionisti della società anonima (i) il diritto di ottenere raggugli (art. 697 cpv.1 e 2) e (ii) il diritto di consultare i libri e la corrispondenza (art. 697 cpv. 3).

Questi diritti sono diritti individuali di ogni azionista. Questo significa che ogni azionista – anche se proprietario di una sola azione - può esercitarli¹. Si tratta inoltre di diritti inalienabili. Il loro esercizio non può pertanto essere limitato oppure soppresso dallo statuto della società².

a. Il diritto di ottenere raggugli

La richiesta di informazioni deve essere indirizzata al consiglio d'amministrazione qualora essa porti sugli affari della società; deve invece essere indirizzata all'organo di revisione qualora essa porti sull'esecuzione e il risultato delle verifiche da lui effettuate.

Il diritto di ottenere raggugli si esercita durante l'assemblea generale³. È tuttavia possibile, e forse anche consigliabile, chiedere i raggugli anticipatamente per iscritto al consiglio d'amministrazione al fine di permettergli di fare le verifiche necessarie e di preparare un'adeguata risposta⁴.

I destinatari dell'informazione sono tutti gli azionisti della società, compresi quelli che non hanno partecipato all'assemblea generale⁵. È pertanto necessario che la domanda di ragguglio, nonché la risposta data siano menzionate nel verbale dell'assemblea generale⁶.

La richiesta di raggugli presuppone che il richiedente descriva una fattispecie precisa e formuli una domanda relativa a tale fattispecie. Il consiglio di amministrazione deve preparare e fornire informazioni sull'oggetto richiesto allo scopo di rispondere alla domanda posta⁷.

Le condizioni per l'ottenimento dei raggugli richiesti sono le seguenti:

- (i) L'informazione richiesta deve essere necessaria all'esercizio dei diritti dell'azionista. Per stabilire se l'informazione richiesta è "necessaria", si esamina la situazione di un azionista "medio ragionevole" e si stabilisce quali sono le informazioni di cui necessita per formarsi un'opinione in merito all'esercizio del suo diritto. A questo riguardo, si pensi in particolare al diritto di voto, al diritto all'istituzione di una verifica speciale, al diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale e all'azione in responsabilità. I raggugli richiesti devono inoltre avere un rapporto oggettivo con l'attività della società e il suo scopo.
- (ii) L'informazione richiesta non deve compromettere i segreti d'affari o altri interessi degni di protezione della società. I segreti d'affari coprono tutti i fatti la cui rivelazione può verosimilmente mettere in pericolo gli interessi sociali concreti⁸.

La richiesta di raggugli non può invece portare sul contenuto di documenti. Si tratterebbe in effetti di una richiesta mascherata di consultare i libri e la corrispondenza⁹.

b. Il diritto di consultare i libri e la corrispondenza

La richiesta di consultazione può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere indirizzata all'assemblea generale o al consiglio di amministrazione.

¹ ANNE HERITIER LACHAT, Quelques procédures spéciales en matière de société anonyme, SJ 2006 II, p. 4; ROLF H. WEBER, in Obligationenrecht II, ad Art. 697 N 2.

² ANNE HERITIER LACHAT, Quelques procédures spéciales en matière de société anonyme, SJ 2006 II, p. 4.

³ PETER FORSTMOSER / ARTHUR MEIER-HAYOZ / PETER NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 40, N 166.

⁴ DTF 132 III 71, JdT 2006 I 543/553.

⁵ ANNE HERITIER LACHAT, Quelques procédures spéciales en matière de société anonyme, SJ 2006 II, p. 5; DTF 132 III 71, JdT 2006 I 543/553; ROLF H. WEBER, in Obligationenrecht II, ad Art. 697 N 2.

⁶ DTF 132 III 71, JdT 2006 I 543/553.

⁷ DTF 132 III 71, JdT 2006 I 543/554.

⁸ DTF 109 II 47.

⁹ DTF 132 III 71, JdT 2006 I 543/555.

A differenza della richiesta tendente ad ottenere raggugli, titolare del diritto di consultare i libri e la corrispondenza, è unicamente l'azionista promotore di tale richiesta¹⁰.

Per quanto concerne il suo oggetto, la richiesta di consultazione deve designare il documento richiesto¹¹. L'art. 697 cpv. 3 CO si riferisce solamente ai libri e alla corrispondenza. È tuttavia generalmente ammesso che il diritto di consultare i documenti deve essere interpretato in modo estensivo¹². La richiesta di consultazione può portare su tutti i documenti scritti in possesso della società¹³, ad eccezione del libro degli azionisti¹⁴.

Oltre al fatto che (i) la consultazione richiesta deve essere necessaria all'esercizio dei diritti dell'azionista e (ii) non deve compromettere i segreti d'affari, il diritto a consultare un determinato documento è sottoposto (iii) alla condizione che l'assemblea generale o il consiglio di amministrazione autorizzi la consultazione¹⁵. Per quanto concerne quest'ultima condizione di carattere formale, l'uno o l'altro organo societario ha ampio margine di apprezzamento e, in caso di contestazione, il tribunale chiamato a decidere nel merito, deve limitarsi a constatare se detto margine è stato insostenibilmente violato¹⁶.

C. LA DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE 132 III 71

1. Fattispecie

La ricorrente A SA detiene partecipazioni in diverse società. Essa è a sua volta detenuta da un gruppo di azionisti, i quali detengono in essa una partecipazione superiore al 50%, mentre che la resistente B SA ne detiene il 47%.

In preparazione dell'assemblea generale ordinaria di A SA del 20 giugno 2001, B SA ha richiesto, senza successo, al consiglio di amministrazione di A SA di ottenere bilanci e conti economici delle società detenute da A SA.

In sede di assemblea generale B SA ha presentato nuovamente la propria richiesta: il consiglio di amministrazione ha sospeso l'assemblea, permettendo ai rappresentanti di B SA una visione della documentazione indicata.

Stante che B SA ha ritenuto insufficiente la presa visione in sede di assemblea, B SA ha rinnovato la propria richiesta, la quale è stata rifiutata dal consiglio di amministrazione di A SA con la motivazione che in sede di assemblea la documentazione era già stata messa a disposizione.

In data 13 maggio 2002, B SA ha introdotto un'azione giudiziaria tendente all'ottenimento dei bilanci e dei conti economici delle società detenute da A SA. In via principale è stata richiesta la consegna della documentazione, in via subordinata la presa visione con facoltà di estrarre copie. Con l'allegato di replica, B SA ha inoltre richiesto pure in via subordinata raggugli scritti da parte di A SA sulla documentazione richiamata.

In prima istanza la richiesta di B SA è stata respinta, mentre che l'istanza superiore ha accolto la richiesta di B SA, garantendole l'accesso alla documentazione richiesta. Contro tale decisione di ultima istanza cantonale, A SA ha interposto ricorso al Tribunale federale per violazione dell'art. 697 CO.

DTF 132 III 71, JdT 2006 543/554.

DTF 132 III 71, JdT 2006 543/554.

DTF 132 III 71, JdT 2006 543/547.

DTF 132 III 71, JdT 2006 543/547.

PETER FORSTMOSER / ARTHUR MEIER-HAYOZ / PETER NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 40, N 195.

DTF 132 III 71, JdT 2006 543/546.

DTF 132 III 71, JdT 2006 543/546.

2. Motivazioni

La decisione del TF ha sostanzialmente toccato due aspetti, ossia (a) il diritto ad avere accesso alla documentazione scritta esistente presso le società partecipate (art. 697 cpv. 3 CO) ed (b) il diritto ad ottenere raggugli sulle società partecipate (art. 697 cpv. 1 CO).

a. Diritto ad avere accesso alla documentazione scritta esistente presso le società partecipate

Con riferimento al tema specifico dei gruppi di società, il Tribunale federale conferma il diritto dell'azionista a prendere visione della documentazione scritta esistente presso ogni singola società a cui l'azionista partecipa direttamente. Nella misura in cui l'azionista è tale con riferimento alla società holding, il suo diritto all'informazione si estende anche a documenti relativi alle società partecipate¹⁷, purché le condizioni dell'articolo 697 CO siano realizzate.

Nell'ambito dell'esame del carattere necessario della consultazione richiesta, il Tribunale federale dichiara che occorre prendere in considerazione i dati e le informazioni di cui l'azionista dispone già, segnatamente sulla base del rapporto annuale¹⁸. Nel caso dei gruppi di società, poiché i conti di gruppo fanno parte del rapporto annuale, l'azionista che richiede la consultazione dei conti annuali delle società partecipate deve pertanto dimostrare concretamente che tali informazioni supplementari gli sono necessarie per potere esercitare in modo adeguato i propri diritti in seno alla società madre¹⁹.

Nel caso concreto, l'Alta Corte ritiene che tale dimostrazione non sia avvenuta²⁰, sulla base delle considerazioni seguenti:

- il valore delle azioni della holding dipende della situazione finanziaria del gruppo nel suo insieme; il fatto di disporre del conto di gruppo è pertanto da ritenersi sufficiente per l'esercizio di tale diritto patrimoniale dell'azionista;
- l'ammontare del dividendo dipende dagli utili registrati dalla società stessa, nonché dai dividendi percepiti dalle società partecipate il cui ammontare figura nei conti della società madre; il fatto di disporre del conto della società madre è pertanto da ritenersi sufficiente per l'esercizio di tale diritto patrimoniale dell'azionista.

b. Diritto ad ottenere raggugli sulle società partecipate

Sulla scorta dell'art. 697 cpv. 1 CO, il Tribunale federale rileva in primo luogo che il diritto all'informazione deve essere esercitato in sede di assemblea generale; ciò che nel caso di specie non è avvenuto²¹.

L'Alta Corte rileva inoltre che, siccome la richiesta porta su elementi contenuti nei rapporti annuali delle società partecipate, contenuti a loro volta nei conti consolidati, con la richiesta si deve dimostrare, concretamente, il carattere necessario di tali informazioni all'esercizio dei diritti dell'azionista-richiedente. Il Tribunale federale, rinviando a quanto già indicato con riferimento all'esame della richiesta di consultazione, conferma che tale dimostrazione non è stata fornita e respinge pertanto la domanda ad ottenere raggugli²².

Il Tribunale federale rileva tuttavia, per inciso, che la situazione dovrebbe essere valutata in modo diverso se la richiesta di raggugli porta su transazioni commerciali effettuate tra società partecipate e terzi. Se un'operazione ha una certa portata, occorre riconoscere all'azionista della società madre l'esistenza di un interesse all'informazione²³.

¹⁷ DTF 132 III 71, JdT 2006 543/548.

¹⁸ DTF 132 III 71, JdT 2006 543/549.

¹⁹ DTF 132 III 71, JdT 2006 543/548.

²⁰ DTF 132 III 71, JdT 2006 543/552.

²¹ DTF 132 III 71, JdT 2006 543/554.

²² DTF 132 III 71, JdT 2006 543/554.

²³ DTF 132 III 71, JdT 2006 543/551.

E. ANALISI E CONCLUSIONE

Il diritto ad ottenere ragguagli e a consultare documenti relativi alle società partecipate era da tempo oggetto di dibattito in seno alla dottrina svizzera²⁴.

Il Tribunale federale ha tentato di dare una risposta a tale situazione non del tutto chiara. L'Alta Corte ha in effetti sancito che il diritto all'informazione dell'azionista della holding si estenda pure ad informazioni e documenti relativi alle società partecipate²⁵.

Tale ampliamento del campo di applicazione dell'articolo 697 CO deve tuttavia essere relativizzato. Il Tribunale federale precisa in effetti che deve esser dimostrato *concretamente* il carattere necessario dell'informazione richiesta per l'esercizio dei diritti dell'azionista. Ne deriva che l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 697 è limitato ad informazioni che l'azionista non può dedurre dai documenti già in suo possesso, in particolare il rapporto annuale ed i conti di gruppo.

I limiti posti dall'Alta Corte hanno condotto, nel caso di specie, a negare l'accesso ai conti e rapporti di revisioni delle società partecipate, poiché le informazioni utili all'esercizio dei diritti patrimoniali dell'azionista richiedente erano desumibili dai conti di gruppo.

La sentenza valutata nel presente contributo ha indubbiamente il merito di chiarire le condizioni di applicazioni, nonché la portata dell'articolo 697 CO. Il Tribunale federale ha voluto aprire il diritto all'informazione sulle società partecipate, rendendo tuttavia contemporaneamente più restrittive le condizioni di applicazioni di detta normativa. La futura applicazione dell'articolo 697 CO permetterà di capire se i limiti in questione non abbiano per effetto, non voluto, di negare *de facto* ogni richiesta di informazione, in generale, ed in particolare nell'ambito dei gruppi di società.

²⁴ PETER FORSTMOSER / ARTHUR MEIER-HAYOZ / PETER NOBEL, *Schweizerisches Aktienrecht*, Berna 1996, § 40, N 197; ROLF H. WEBER, in *Obligationenrecht II*, ad Art. 697 N 15.

²⁵ DTF 132 III 71, JdT 2006 543/548.